

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANITI**

## **SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE**

### **IMPRESA SOCIALE**

## **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ANITI – Sviluppo e Sperimentazione di Progetti di Innovazione Sociale – Impresa Sociale", denominazione che, ove consentito dalla legge, potrà essere abbreviata in "Associazione ANITI".
2. L'Associazione assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi della Legge 13 giugno 2005 n. 118 e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.
3. L'Associazione ha la sede sociale in Reggio Calabria via G. Spagnolio n. 30. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete al Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

1. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Libro I del Codice Civile e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui ai successivi artt. 4 e 5 e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 16 de presente Statuto.
2. L'Associazione è regolata, per quanto attiene la qualifica di Impresa Sociale, dalla Legge 13 giugno 2005 n. 118 e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2050, salvo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO II – SCOPO, OGGETTO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

### **ARTICOLO 4 - SCOPO SOCIALE**

1. L'Associazione, sulla base degli interessi culturali, sociali e professionali dei propri Soci, si propone di svolgere in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di piattaforme e di progetti di innovazione sociale, che perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) contribuire a liberare l'uomo dalle sovrastrutture contemporanee senza rinunciare alla complessità della contemporaneità e ricostruire il primato del diritto alla felicità senza scadere nella fuga dalla realtà e dimostrare che progresso e benessere possono e debbono coesistere;

- b) contribuire all'affermazione di un'altra concezione dell'economia che, a partire dai bisogni insoddisfatti delle fasce più deboli della popolazione e dalla responsabilità verso le generazioni future, si orienta verso la sobrietà e la giustizia, sapendole coniugare con la piena occupazione, con la partecipazione e il soddisfacimento, per tutti, dei bisogni fondamentali;
  - c) valorizzare l'amore per gli altri, la generosità e lo spirito pubblico degli individui per spingerli a produrre beni collettivi attraverso:
    - la garanzia che il proprio contributo non sarà manipolato;
    - la possibilità di osservare e valutare le conseguenze delle proprie azioni per verificarne l'utilità;
    - la possibilità che il costo di contribuire non sia eccessivamente alto e non confligga con il tempo dedicato a se stessi;
  - d) contribuire alla formazione dell'intelligenza collettiva riconoscendo che l'intelligenza è distribuita dovunque c'è umanità, e che questa intelligenza distribuita, può essere valorizzata attraverso gli strumenti per la condivisione della conoscenza e la cooperazione;
  - e) contribuire alla individuazione, definizione e realizzazione di nuovi stili di vita e di iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e solidarietà;
  - f) contribuire a costruire un nuovo sentire comune, dove l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai consumi e dove sia invece rivalutato il senso della qualità della vita, di un ambiente sano, delle relazioni affettive e sociali, del dono, dello scambio e del bene comune;
  - g) emancipare lo scambio di competenze, beni e servizi dalla mediazione necessaria del trasferimento di capitali patrimoniali, finanziari e/o monetari e ridare valore ai talenti ed alla qualità con cui questi vengono messi al servizio della comunità per il perseguimento del bene comune;
  - h) promuovere comportamenti, provvedimenti e progetti a difesa dell'ambiente, della salute, della dignità umana e della democrazia economica;
  - i) contrastare il degrado e l'abbandono delle aree interne e periferiche nelle quali, né le Istituzioni Pubbliche né l'imprenditoria privata, sono in grado di assicurare da sole, alle comunità locali residenti, i servizi essenziali e le occasioni di lavoro necessarie;
  - j) contribuire alla produzione di capitale sociale e beni pubblici, anche senza l'intervento dello Stato, superando il limite classico nella produzione di questi beni, ossia la tendenza di ogni individuo ad attendere che siano altri a provvedere;
  - k) ispirare, sostenere e realizzare iniziative e progetti per la produzione di capitale sociale, beni e servizi pubblici, progetti di comunità, prodotti e servizi innovativi.
2. L'Associazione per realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma 1 si propone di:
- a) essere l'habitat naturale per le persone (soci e non soci) che si identificano con un nuovo modello di economia e società e che pongono i bisogni dell'uomo e dell'ambiente al centro del loro lavoro;
  - b) essere una community di persone (soci e non soci), con differenti professionalità e competenze, che lavorano a nuove frontiere per affrontare le più pressanti e attuali sfide economiche, sociali, culturali e ambientali;

- c) essere uno spazio aperto per le persone (soci e non soci) che:
  - hanno talento e vogliono metterlo al servizio della comunità per realizzare un mondo migliore e più sostenibile;
  - hanno in mente un progetto ad alto impatto economico, sociale e ambientale, ma non sanno dove e come cominciare a svilupparlo;
  - vogliono avviare una impresa innovativa e altamente responsabile, ma non hanno le necessarie reti di supporto per partire ed uno spazio dove lavorare;
- d) progettare e utilizzare nuovi modelli e strumenti di partecipazione per la definizione e l'attuazione e la valutazione delle politiche pubbliche, che:
  - permettono la mobilitazione di intelligenza collettiva, facilitano il coordinamento, anche asincrono, fra gli individui e non precostituiscono i soggetti partecipanti;
  - promuovono il consenso su proposizioni ragionevoli, assicurano il controllo reciproco che costituisce il requisito fondante dei processi di democrazia deliberativa;
  - permettono il rafforzamento delle burocrazie pubbliche attraverso la cooperazione con le comunità interessate ai problemi che le stesse burocrazie sono chiamate a gestire;
  - permettono l'identificazione dei problemi da affrontare e degli obiettivi da conseguire sulla base delle conoscenze e delle preferenze dei beneficiari;
  - permettono la valutazione dell'efficacia delle politiche e degli interventi realizzati con il coinvolgimento dei soggetti beneficiari;
- e) promuovere e realizzare un ecosistema della creatività e dell'innovazione in grado di alimentare l'innovazione economica, tecnologica e sociale e all'interno del quale il percorso di sviluppo e attuazione di una idea possa essere sostenuto e agevolato;
- f) promuovere e realizzare progetti e servizi sostenibili finalizzati a:
  - rispondere ai bisogni di servizi per la qualità della vita delle comunità locali, in particolare di quelle delle aree interne e marginali;
  - promuovere attività che favoriscono lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali in una logica di sostenibilità;
  - favorire la creazione di nuove opportunità lavorative, soprattutto per i giovani, nei settori della green economy;
- g) promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di finanza partecipata e alternativa attraverso lo strumento del crowdfunding:
  - la cui forza risiede nella volontà di partecipazione, nel dare vita ad una idea comune attraverso il contributo di molti;
  - che si basa su un piccolo contributo economico fornito, singolarmente, da un largo numero di individui per finanziare, con una somma stabilita in anticipo, un progetto;
  - che valorizza il concetto di capitale sociale, basato sul naturale bisogno umano di partecipazione, attraverso il Web 2.0 dove, sempre più, il valore economico si crea dall'interazione tra individui e dal rapporto di fiducia che si instaura tra essi;

- che utilizza i canali della comunicazione sociale che permettono di raggiungere, più efficientemente che attraverso i media tradizionali, una scala potenzialmente vastissima di micro-investitori vicini al progetto per interessi comuni e perciò genuinamente coinvolti;
- h) promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di lavoro partecipativo e cooperativo e tra questi il coworking che:
- consente a più persone di lavorare in maniera indipendente, condividendo valori comuni come la collaborazione, la disponibilità, e la condivisione del proprio sapere;
  - prevede la disponibilità e l'utilizzazione di ambienti (spazi fisici, piattaforme di lavoro cooperativo accessibili attraverso internet) per le attività lavorative;
- i) promuovere, realizzare e utilizzare nuovi modelli, piattaforme e strumenti di comunicazione e partecipazione:
- che favoriscono l'incontro tra comunità fisiche e comunità virtuali, mettendo in contatto progettisti, creativi, artisti e territori attraverso piattaforme collaborative centrate sulla domanda dei territori;
  - che utilizzano in maniera integrata i diversi canali di comunicazione;
  - che siano utilizzabili, in maniera semplice e sostenibile, per tutte le attività previste dall'oggetto sociale.

## **ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione, per il raggiungimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 4, organizza e realizza le seguenti attività, che potranno essere attivate anche in collaborazione con altri Soggetti Pubblici e Privati:

- a) progettazione, realizzazione e sperimentazione, in differenti ambiti applicativi, di Piattaforme Integrate per i Progetti di Innovazione Sociale. Le Piattaforme dovranno permettere di:
- supportare la progettazione partecipata, la promozione e la realizzazione di Progetti di Comunità e di Iniziative di E-Democracy (Piattaforma Civica).
  - supportare il finanziamento diffuso di Progetti di Comunità, di Idee Innovative e di Produzioni di Contenuti e Servizi Culturali (Piattaforma di Crowdfunding).
  - supportare il lavoro di gruppo e cooperativo di persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali e distribuite territorialmente (Piattaforma di Coworking).

Le Piattaforme dovranno supportare tutte le fasi del ciclo di vita di un Progetto di Innovazione Sociale: dalla progettazione partecipata, al finanziamento attraverso strumenti di finanza alternativi, alla realizzazione e gestione attraverso gli strumenti di coworking. Inoltre le Piattaforme dovranno essere facilmente configurabili e adattabili in funzione delle specificità dei singoli Progetti di Innovazione Sociale;

- b) progettazione, sperimentazione, realizzazione e valutazione, in differenti ambiti applicativi, di servizi e progetti di innovazione sociale, basati sulla utilizzazione delle Piattaforme di cui al precedente comma a), che hanno come background comune i riferimenti teorici, i modelli, gli strumenti e le esperienze nazionali ed internazionali in materia di social innovation, weconomy, wikicrazia, sustainable community.

2. L'insieme delle attività di cui al precedente comma 1, saranno svolte in forma stabile, principale ed organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale nei seguenti settori:
  - a) assistenza sociale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  - b) assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
  - c) educazione, istruzione e formazione;
  - d) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  - e) valorizzazione del patrimonio culturale;
  - f) turismo sociale;
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  - j) servizi strumentali alle imprese sociali.
3. L'insieme delle attività di cui al precedente comma 1 nei settori di cui al precedente comma 2 costituiranno l'attività principale dell'Associazione in quanto i relativi ricavi saranno superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. L'Associazione promuove, secondo le modalità previste nel precedente art. 5, il coinvolgimento dei destinatari delle attività affinché gli stessi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate in merito alle questioni che incidano direttamente sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
2. L'Associazione promuove, attraverso incontri periodici e altre modalità che saranno previste in uno specifico regolamento, la partecipazione, la consultazione ed il coinvolgimento diretto dei lavoratori affinché gli stessi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate in merito alla organizzazione del lavoro e delle attività. Degli esiti del coinvolgimento viene fatta menzione nel Bilancio Sociale dell'Associazione.
3. L'Associazione promuove e realizza attività e progetti per la crescita culturale e professionale dei Soci e della Comunità in relazione agli scopi e all'oggetto sociale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 (partecipazione a conferenze, mostre, convegni; organizzazione o partecipazione a seminari e corsi di formazione; stampa di pubblicazioni, etc.).
4. L'Associazione partecipa a bandi regionali, nazionali ed internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il finanziamento di iniziative coerenti con gli scopi e l'oggetto sociale di cui ai precedenti articoli 4 e 5.
5. L'Associazione promuove ed organizza manifestazioni, convegni, mostre, seminari, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale di cui ai precedenti articoli 4 e 5
6. L'Associazione svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini sociali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli altri audiovisivi in genere.

7. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
8. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, creditizia e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, anche avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge.
9. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà:
  - a) essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
  - b) essere socia di associazioni e fondazioni ai fini del conseguimento degli scopi sociali.
10. Per lo svolgimento delle attività lavorative, i Soci lavoratori, instaurano con l'Associazione un ulteriore rapporto in forma subordinata o autonomo, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia.
11. Ai lavoratori dell'Associazione non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
12. Nell'Associazione è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati.
13. L'Associazione potrà attivare le procedure per essere riconosciuta come "Spin Off Accademico dell'Università della Calabria", cioè una attività nella quale l'Università non partecipa in qualità di Socio, ma per la quale l'Università può rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. In questo caso l'Associazione e i Soci si impegnano:
  - a) a non svolgere attività, anche occasionale, direttamente od anche indirettamente o per interposta persona, a favore di Enti che operino in concorrenza con le iniziative di ricerca e didattiche dell'Università della Calabria;
  - b) non modificare le norme del presente Statuto poste a tutela della partecipazione dell'Università della Calabria senza il preventivo consenso della stessa.

## **TITOLO III - SOCI**

### **ARTICOLO 7 - REQUISITI E TIPOLOGIE DI SOCI**

1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a dieci.
2. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche aventi la capacità di agire e che sono interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
3. Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci dell'Associazione le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le Associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.
4. I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci Fondatori. Si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
  - b) Soci Ordinari. Si considerano tali tutti i Soci che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
  - c) Soci Fruitori. Si considerano tali tutti i Soci che beneficiano direttamente dei progetti e dei servizi realizzati dall'Associazione.
  - d) I Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono assumere anche la qualifica di Soci Lavoratori quando prestano la loro attività per l'Associazione ricevendo dalla stessa un compenso di qualsiasi natura ed entità.
  - e) Soci Onorari o Benemeriti. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

#### **ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO**

1. Chi intende essere ammesso come Socio dell'Associazione dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:
  - a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
  - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
  - c) l'impegno a versare la quota associativa annuale;
  - d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  - e) la specifica categoria di Socio cui intende essere iscritto;
2. Se la richiesta di ammissione come Socio è effettuata da una persona giuridica, da società di persone, da Enti o Associazioni alla domanda, oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) dichiarazione del legale rappresentante attestante la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale;
  - b) copia della deliberazione di adesione all'Associazione dell'Organo competente, con l'impegno a versare la quota associativa annuale;
  - c) copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
  - d) indicazione della persona designata a rappresentarla.

#### **ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO**

1. Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota associativa annuale.

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel Libro dei Soci dell'Associazione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI SOCI**

1. Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i Soci dell'Associazione sono obbligati:
  - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo;
  - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  - c) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi.
  - d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
2. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Associazione. In mancanza dell' indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
3. Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte, comprese quelle relative al pagamento della quota associativa annuale sono applicabili, fatte salve le azioni di responsabilità per i danni arrecati alla Associazione, le seguenti sanzioni:
  - a) ammenda;
  - b) sospensione a tempo determinato dai benefici di appartenenza all'Associazione;
  - c) espulsione, secondo quanto stabilito dai regolamenti applicativi del presente Statuto.

### **ARTICOLO 11 – DIRITTI DEI SOCI**

1. I Soci dell'Associazione hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.
2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nell'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile che il Socio sia assistito da un professionista di sua fiducia.



3. Tali diritti non spettano ai Soci in mora per il mancato pagamento delle quote associative annuali.

### **ARTICOLO 12 – RECESSO DEL SOCIO**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
  - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  - c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte del Consiglio Direttivo.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata all'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
4. Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio Direttivo deve darne immediata comunicazione al Socio.
5. Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Consiglio dei Proibiviri.
6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto associativo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
7. Per quanto riguarda il rapporto associativo, salva diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'anno in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'anno successivo.
8. Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta certificata. Le controversie che insorgessero tra i Soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio dei Proibiviri. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto all'Associazione a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

### **ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:
  - a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
  - b) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
  - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano al rapporto associativo, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  - d) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- e) che, previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore della quota associativa annuale o ai pagamenti di somme dovute alla Associazione a qualsiasi titolo;
  - f) che con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Associazione, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - g) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
  - h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;
  - i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
  - j) che in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione;
2. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
  3. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.
  4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio Direttivo.
  5. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  6. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata. Le controversie che insorgessero tra i Soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto all'Associazione a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

## **TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ARTICOLO 14 – PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:
  - a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
  - b) dai contributi dei Soci;
  - c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  - d) da entrate derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.
3. I contributi dei Soci sono costituiti:
  - a) dalle quote associative iniziali stabilite nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
  - b) dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei Soci;

- c) da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea dei Soci che ne determina l'ammontare.
- 4. I Soci Onorari o Benemeriti possono essere dispensati dal versamento delle quote associative annuali.

### **ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, per la gestione contabile, provvede:
  - a) alla tenuta e all'aggiornamento del Libro Giornale e del Libro degli Inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile;
  - b) alla redazione, all'approvazione e al deposito presso il Registro delle Imprese, del Bilancio di Esercizio, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.
3. L'Associazione provvede inoltre a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il Bilancio Sociale, secondo la normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed all'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale dell'anno precedente da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci in base ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 20 del Codice Civile e dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs . n. 155/2006..
5. Il Bilancio di Esercizio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo associativo. In tale relazione il Consiglio Direttivo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.
6. Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale devono essere presentati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ARTICOLO 16 – DESTINAZIONE DELL'UTILE**

1. L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine all'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di consiglieri (amministratori), soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
  - a) la corresponsione ai consiglieri (amministratori) di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
  - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

## **TITOLO V - ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 17 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente dell'Associazione;
  - d) il Vice Presidente dell'Associazione;
  - e) il Segretario – Economo dell'Associazione;
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti;
  - g) il Collegio dei Proviviri.

### **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE**

1. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere comunicato ai Soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea dei Soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non presenti.
4. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
5. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. L'Assemblea Ordinaria è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno tre/decimi dei Soci.
7. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

8. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso proposto.

#### **ARTICOLO 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea Ordinaria:
  - a) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) nomina, tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo e provvede alle relative revoche;
  - c) nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione che assumono anche la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  - d) nomina il Direttore dell'Associazione, ove ritenuto necessario;
  - e) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
  - f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori, elegge tra questi il Presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
  - g) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;
  - h) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio Direttivo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
  - i) delibera sull'esclusione del socio.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

#### **ARTICOLO 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare:
  - a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
  - b) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
  - c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria non delibera, poiché tali materie a norma del presente Statuto sono attribuite alla competenza del Consiglio Direttivo, in merito:
  - a) all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
  - b) agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;
  - c) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **ARTICOLO 21 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei Soci;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.
  3. L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 75% dei Soci presenti o rappresentati.

#### **ARTICOLO 22 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote associative annuali.
2. Ogni Socio ha un solo voto.
3. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

#### **ARTICOLO 23 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

### **SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ARTICOLO 24 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è composto da un numero di Consiglieri determinato nella stessa Assemblea comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.
2. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Soci che non abbiano perduto nessuno dei requisiti obbligatori per l'ammissione.
3. Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri o al Direttore dell'Associazione, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

## **ARTICOLO 25 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione sono affidate anche in giudizio al Presidente dell'Associazione e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice Presidente secondo quanto disposto nei successivi artt. 29 e 30.

## **ARTICOLO 26 – DURATA IN CARICA, CUMULO DI INCARICHI**

1. I Consiglieri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
2. I Consiglieri del Consiglio Direttivo possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre organizzazioni a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **ARTICOLO 27 – RIUNIONI E COMPETENZE**

1. Il Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta certificata da spedirsi al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori Contabili (ove nominati) almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
4. Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza. In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai Consiglieri partecipanti.
6. Ogni Consigliere deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio dei Revisori (ove nominato) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata attività della Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
7. Al Consiglio Direttivo competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e dal Codice Civile.

8. Il Consiglio Direttivo, in occasione della approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale deve indicare specificamente nella Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo sociale.
9. Nella medesima relazione il Consiglio Direttivo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ARTICOLO 28 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI**

1. Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1 del Codice Civile purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. I Consiglieri del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 29 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
2. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o al Direttore dell'Associazione.
5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 30 – VICE PRESIDENTE**

1. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ARTICOLO 31 – SEGRETARIO – ECONOMO**

1. Il Segretario-Economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige l'Ufficio di Segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario-Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.



3. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **ARTICOLO 32 – COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO DEI CONTI**

1. L'Associazione procede alla nomina del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
2. I Revisori Contabili sono scelti tra persone esterne all'Associazione.
3. L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
5. I Revisori Contabili durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
6. Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
7. Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
8. Il Collegio dei Revisori, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale, predispone una Relazione al Bilancio, nella quale espone all'Assemblea dei Soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno e i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo sociale.
9. Il Collegio dei Revisori esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione.
10. In alternativa al Collegio dei Revisori l'Assemblea dei Soci può nominare il Revisore Unico che ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché della regolare formazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale per i quali redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.
11. Il Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore Unico, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 33 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

1. Le attività svolte dal Presidente, dal Vice-Presidente e dagli altri Consiglieri del Consiglio Direttivo, escluso il Segretario-Economista, sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Presidente.

### **TITOLO V - SCIOLGIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, CONTROVERSIE**

#### **ARTICOLO 34 – SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per trasformazione, fusione e scissione le stesse devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per cessione la stessa deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario.
4. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento dell'Associazione nei casi in cui tale accertamento non compete al Consiglio Direttivo.
5. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
6. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dell'Associazione o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
7. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.
8. L'Associazione potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
9. I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

### **ARTICOLO 35 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. L'Associazione, in caso di scioglimento, devolve l'intero patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni.
2. Il Consiglio Direttivo notifica, con atto scritto, all'Amministrazione Pubblica competente l'intenzione di procedere allo scioglimento dell'Associazione allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente e indicando la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
3. L'efficacia degli atti di cui al precedente comma 3 è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica competente, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano quando il beneficiario dell'atto di devoluzione è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

### **ARTICOLO 36 – COLLEGIO DEI PROIBIVIRI E CONTROVERSIE**

1. Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Proibiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
3. Il Collegio dei Proibiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i Soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **ARTICOLO 37 – REGOLAMENTI**

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra Soci e Associazione il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'Assemblea Straordinaria.

### **ARTICOLO 38 – EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA**

1. Il Comitato Direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad introdurre nello Statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall'Autorità competente senza bisogno di una deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

### **ARTICOLO 39 – RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile.